



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE  
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Ufficio I

1 DGRUPS/l.8.d.n.1/2016/14,...

Proposta al Foglio del

1

## TRASMISSIONE VIA PEC

**OGGETTO:** DELIBERA N. 16/375. POS. 1452/16 SSN. DELIBERA  
INTERPRETATIVA DEL SERVIZIO CUP E RECUP (SSN).

Con riferimento all'assoggettabilità alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del servizio CUP e RECUP (servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche in favore delle aziende e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale), la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha adottato la Delibera in oggetto descritta e invitato il Ministero della Salute a darne la massima diffusione presso codesti Assessorati.

A tal fine si trasmette, in allegato, il documento di cui trattasi per gli adempimenti di ritenuta competenza.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**  
(Dott. Antonio Federici)

Ministero della Salute

DGPROF

0050204-P-21/10/2016

I.8.d.n.1/2016/14



199731531

Agli ASSESSORATI ALLA  
SANITÀ DELLE REGIONI E  
DELLE PROVINCE AUTONOME

**L O R O S E D I**

e p.c. UFFICIO DI GABINETTO – SEDE

COMMISSIONE GARANZIA  
SCIOPERO

[segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it](mailto:segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it)



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0014327/SSN del 11/10/2010

**Cobas per il Lavoro privato  
Segreteria nazionale**

Pec:  
[esecutivonazionale@pec.cobaslavoroprivato.it](mailto:esecutivonazionale@pec.cobaslavoroprivato.it)

**Soc. Coop. Capodarco  
Pec: [capodarco@pec.it](mailto:capodarco@pec.it)**

**Fp Cgil  
Segreteria nazionale  
fax: 06.58544339**

**Fp Cisl  
Segreteria nazionale  
fax: 06.44007512**

**Uil Fpl  
Segreteria nazionale  
fax: 06.86508235**

**Filcams Cgil  
Segreteria nazionale  
fax: 06.5885323**

**Fisascat Cisl  
Segreteria nazionale  
Pec: [fisascat.nazionale@pec.it](mailto:fisascat.nazionale@pec.it)**

**Uiltucs Uil  
Segreteria nazionale  
Pec: [uiltucs@pec.it](mailto:uiltucs@pec.it)**

**USB  
Segreteria nazionale  
fax: 06.54070448**

**Ministro della Salute**

**p.c. Presidente del Senato della  
Repubblica**

**TRASMISSIONE VIA FAX/PEC**

**Presidente della Camera  
dei Deputati**

**Presidente del Consiglio  
dei Ministri**

DELIBERA N° 16/375

Pos. n. 1452/16  
Sett: SSN

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 ottobre 2016, su proposta della Professoressa Orsola Razzolini, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera:*

### LA COMMISSIONE

con riferimento alla questione relativa all'assoggettabilità del servizio CUP e RECUP (servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche, in favore delle aziende e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale), alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

### PREMESSO

- che, in data 6 luglio 2016, la Segreteria provinciale di Roma dell'Organizzazione sindacale Cobas del Lavoro privato proclamava uno sciopero per il giorno 11 luglio 2016, riguardante tutto il personale della Capodarco Soc. Coop. Integrata, operante presso le sedi di Roma, via Ostiense n. 131 L, di Pomezia (RM), via Santo Domingo 6 e Frosinone, Via Armando Fabi 359, e impegnato nell'appalto ReCUP per la Regione Lazio (atto trasmesso dalla Società Cooperativa in data 7 luglio 2016);
- che, in data 8 luglio 2016, la Commissione inviava un'indicazione immediata, in via d'urgenza, per mancato espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione e per mancato rispetto del termine legale di preavviso, invitando l'Organizzazione sindacale a revocare lo sciopero ovvero a riproclamarlo nel rispetto della normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché della disciplina di settore relativa al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, con nota del 10 luglio 2016 (atto pervenuto in pari data), l'Organizzazione sindacale Cobas del Lavoro privato, nel revocare l'azione collettiva proclamata, contestava la qualificazione del servizio CUP in termini di attività strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale poiché *"le prestazioni sanitarie prenotabili tramite il call center ReCup della società Capodarco non sono esse stesse ritenute nell'accordo di settore del 2001 servizio pubblico essenziale e, in caso di sciopero effettuato del personale*

*dipendente del Sistema Sanitario Nazionale, vengono sospese dalla Direzione delle ASL e delle strutture ospedaliere, in quanto non ricomprese tra quelle previste dal citato accordo”;*

- che, nella stessa nota, l'Organizzazione sindacale sosteneva che l'attività ReCup svolta dal Call center della Coop. Capodarco costituisce, peraltro, attività differente da quella svolta dal servizio CUP;
- che la Commissione effettuava un'opportuna istruttoria volta a verificare la sussistenza di eventuali elementi distintivi tra il servizio CUP e quello ReCUP;
- che le Linee guida nazionali elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) definiscono il CUP (Centro Unificato di Prenotazione) come: *“il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc) con efficienza, strutturando in modo organizzato l'attività delle unità eroganti per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni, interfacciandosi a questo scopo con le diverse procedure di gestione dell'erogazione, degli accessi e delle relative informazioni supportando le modalità di programmazione dell'offerta e comunicazione ai cittadini. Tale sistema consente di facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie e di monitorare la domanda e l'offerta complessiva, attraverso idonei strumenti di analisi, che forniscano informazioni rilevanti ai fini del governo delle liste di attesa”;*
- che, nella sostanza, il servizio CUP costituisce lo strumento di prenotazione di prestazioni ambulatoriali, strumentali e di laboratorio rivolto all'utenza esterna;
- che, dall'esito dell'istruttoria, la Commissione appurava che entrambi i servizi CUP e ReCup utilizzano le medesime piattaforme informatiche e svolgono le stesse funzioni, in conformità alle richiamate Linee guida ministeriali;
- che, in aggiunta, il servizio ReCUP svolge anche un ruolo di coordinamento regionale dei vari CUP aziendali, attingendo i dati dai diversi sistemi informatici;

#### **CONSIDERATO**

- che l'articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua espressamente la sanità quale servizio pubblico essenziale;
- che l'articolo 2 dell'Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001, rubricato “Servizi Pubblici Essenziali”, individua al comma 1 i servizi pubblici da considerarsi essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale (fermo restando il rispetto degli

articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990) e, al successivo comma 2, le prestazioni indispensabili che devono essere assicurate in occasione di un'astensione collettiva;

- che la Commissione, con parere formulato nella seduta del 12 novembre 2003, ha ribadito che, nel caso di servizi direttamente strumentali al servizio sanitario, deve applicarsi la disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché quella contenuta nell'Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001 (valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. - Serie Generale n. 34 del 28 febbraio 2002 e n. 265 del 12 novembre 2002 - applicabile anche alle aziende del comparto sanità privata, in mancanza di specifici accordi di settore, secondo quanto stabilito dalla Commissione con deliberazione n. 04/612 del 11 novembre 2004);
- che, la Commissione, con verbale n. 753 del 24 gennaio 2008, ha ribadito che il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche, per conto delle aziende e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni in quanto servizio accessorio e strumentale al servizio sanitario e che *"pertanto, in caso di sciopero, i contingenti di personale, nella misura necessaria a garantire i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili, dovranno essere determinati, secondo le modalità previste dall'art. 3 (contingenti di personale) della citata disciplina del settore Sanità, in base ad accordi che dovranno essere trasmessi in copia a questa Commissione"*;
- che il servizio CUP e ReCUP può senz'altro definirsi strumentale alla sanità, in conformità alla giurisprudenza della Commissione sopra richiamata, in quanto consente la prenotazione di prestazioni ambulatoriali, strumentali e di laboratorio per l'utenza esterna, contribuendo alla gestione efficiente dell'offerta complessiva del Servizio sanitario;
- che, nondimeno, il servizio CUP e ReCUP, essendo rivolto all'utenza esterna, è estraneo alla gestione dell'attività specialistica, diagnostica e di laboratorio strumentale alle prestazioni indispensabili individuate dall'art. 2, comma 2 dell'Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001;

#### RITENUTO

opportuno procedere ad un riesame della fattispecie oggetto di contestazione sindacale al fine di assicurare un equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero del personale addetto al servizio prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e il diritto costituzionalmente tutelato alla vita e alla salute dei cittadini;

## DELIBERA

- che il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comunque denominato (CUP o ReCUP), è strumentale ad un servizio pubblico essenziale e, in quanto tale, assoggettabile alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché all'intera disciplina di settore di cui all'Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001;
- che il servizio CUP o ReCUP non è tuttavia strumentale all'erogazione di prestazioni valutate come indispensabili dall'art. 2, comma 2, dell'Accordo Nazionale sopra citato con la conseguenza che, in caso di proclamazione di uno sciopero, può non essere garantita alcuna prestazione (fatte salve le diverse previsioni degli accordi collettivi, privi tuttavia di efficacia obbligatoria) e può non essere predisposto il relativo contingente di personale esonerato dall'astensione collettiva.

## DISPONE

la trasmissione della presente delibera alla Segreteria provinciale di Roma dell'Organizzazione sindacale Cobas per il Lavoro privato; al Ministro della Salute, con invito alla massima diffusione presso gli Assessorati regionali alla salute, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Usb, e, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

## DISPONE, INOLTRE,

l'inserimento sul sito internet della Commissione.

IL PRESIDENTE

*Prof. Giuseppe Santoro Passarelli*

